

Reddito d'impresa

DS6901 Con l'uscita DS6901

dal consolidato
vincoli al riporto
delle perdite

**Germani, Reich,
Vernassa**
— a pag. 30

L'uscita dal consolidato impone i vincoli al riporto delle perdite

L'IMPATTO

L'incrocio tra perdite da operazioni straordinarie e fiscal unit è foriero di complessità

GLI EFFETTI

Il rischio è quello di un aggravio di costi e di errori con l'aumento di interpellati

Reddito d'impresa

In caso di interruzione o revoca diventa necessaria l'omologazione

I residui post operazioni sono utilizzabili solo da chi li ha prodotti

A cura di

**Alessandro Germani
Emanuele Reich
Franco Vernassa**

La logica del Dm Economia del 27 giugno 2025 per declinare il regime delle perdite infragruppo ex articolo 177-ter del Tuir è più complessa rispetto al consolidato fiscale, in cui la circolazione di tali perdite resta più agevole e semplificata.

Il consolidato fiscale si caratterizza da sempre per il fatto che le perdite maturate prima dell'ingresso nella fiscal unit possono essere utilizzate solo dall'entità che le ha prodotte (articolo 118, comma 2, del Tuir). Nel regime vige poi la regola per cui le perdite maturate all'interno del consolidato e in costanza dello stesso possono essere assorbite anche da entità che successivamente entrano nel gruppo e presentano degli imponibili positivi, secondo una regola "accrescitiva".

Si tratta evidentemente di una logica totalmente differente da quella che è stata invece prescelta per ciò che concerne il riporto delle posizioni soggettive in acquisizioni, fusioni, scissioni e conferimenti aziendali. In queste operazioni, infatti, bisogna guardare alla genesi delle perdite nel momento in cui il cambiamento dell'attività o l'effettuazione dell'operazione straordinaria impongono di verificare il rispetto dei limiti per il riporto. Così se quelle perdite sono infragruppo, nel senso che si sono generate in costanza del gruppo (inteso come nozione civilistica ex articolo 2359, comma 1, del Codice civile) le stesse sono immediatamente riportabili, in alternativa sono perdite omologate solo a seguito del superamento dei limiti (vitality test e limite patrimoniale) o di disapplicazione ad hoc mediante interpello.

La stessa relazione illustrativa al decreto tratta la tematica del confronto con il consolidato fiscale, richiamando la relazione al decreto legislativo 192/24 che aveva evidenziato come la soluzione del consolidato fiscale è motivata da esigenze di semplificazione, in quanto consente che le perdite del consolidato siano utilizzate da altre entità che successivamente ne entrano a far parte e sono in utile. In alternativa si sarebbe dovuto optare per dei sottogruppi nel consolidato. Per intenderci, questa situazione richiamerebbe la logica delle coppie oggi

utilizzata per il regime delle perdite dell'articolo 177-ter. Dato il connotato semplificatorio del consolidato, la relazione fa presente che lo stesso consente comunque un utilizzo elusivo delle perdite nella fattispecie del «commercio di consolidato bara fiscale». Ciò si verifica se una società in utile acquisisce la consolidante di un consolidato fiscale in perdita e successivamente riparametri il consolidato in modo tale da far sì che i suoi redditi siano assorbiti dalle perdite del consolidato iniziale. In questi casi, tuttavia, secondo la relazione lo strumento che potrà essere sempre utilizzato è quello dell'abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge 212/2000.

A conti fatti, tuttavia, il coordinamento fra il nuovo regime delle perdite e il consolidato fiscale determina comunque una stretta. Fermo restando che lo spossamento delle perdite maturate nella tax unit comporta la loro non assoggettabilità ai limiti previsti per le operazioni straordinarie, l'articolo 7, comma 1, del Dm prevede che le perdite infra-



gruppo e quelle omologate che residuano in capo a una società aderente al regime del consolidato a seguito di un'acquisizione societaria, fusione, scissione o conferimento d'azienda che coinvolge una società esterna al consolidato soggiacciono ai limiti dell'articolo 118, comma 2, del Tuir. Esse mantengono, cioè, la qualifica di perdite anteriori all'ingresso nel consolidato, utilizzabili solo dalla singola società. Come dire che la libertà della compensazione intersoggettiva del consolidato continua a trovare il suo limite in presenza di perdite «stand alone» derivanti da acquisizioni o operazioni straordinarie, assorbibili solo dall'entità che le ha generate, ancorché

esse abbiano la qualifica di omologate o infragruppo.

Il comma 2 prevede poi che le perdite riattribuite dal consolidato alla società uscente nei casi di interruzione anticipata o di revoca si considerano sempre non omologate e non infragruppo, e quindi da assoggettare ai limiti per ottenerne l'omologa. La relazione ne fa una questione di semplificazione che evita l'obbligo di individuare l'anzianità delle perdite fiscali riattribuite. Più in generale però l'incrocio fra perdite da operazioni straordinarie e consolidato fiscale appare complesso, ed anch'esso da monitorare con attenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le modifiche al perimetro di gruppo complicano il lavoro di monitoraggio

Le difficoltà operative

Indispensabile un apparato di calcolo e documentale per le future operazioni

Circolazione delle perdite fiscali infragruppo "a geometria variabile", con conseguente necessità di predisporre adeguati sistemi di monitoraggio nei gruppi, anche multinazionali.

È uno dei risvolti della complessa disciplina introdotta dal Dm Economia del 27 giugno 2025, che impone di pensare fin da subito ai risvolti pratici della disciplina. Da ricordare che l'articolo 6, comma 4 del Dm 27 giugno 2025 applica la normativa, senza alcun ordine di priorità, anche agli interessi passivi ineducibili e alle eccedenze Ace.

Fermo restando che le perdite maturate nel consolidato Ires sono fuori dalla disciplina, come implicitamente confermato dalla relazione illustrativa al Dm (si veda l'altro articolo in pagina), il punto di partenza sembra essere l'esercizio 2024: occorre infatti distinguere tra le perdite:

- «stand alone» maturate fino al 2023, che sono in ogni caso «non omologate», ma che potranno essere in futuro «omologate»;

- e maturate dal 2024, che possono essere non omologate, omologate o infragruppo, con possibili passaggi da non omologate a omologate.

In ragione dell'evoluzione del perimetro del gruppo societario e di qualificazione e stratificazione delle perdite, occorre predisporre un robusto apparato di calcolo e documentale a supporto delle future operazioni straordinarie.

Un aggravio di costi, una minore semplicità e un incremento delle possibilità di errore che si tradurranno facilmente in richieste di interpellato.

Due parole da spendere sul concetto di perdite «omologate» e «non omologate»:

- 1 con le prime si intendono quelle conseguite nei periodi d'imposta precedenti all'ingresso nel gruppo societario, ma sottoposte, con esito positivo, all'atto dell'ingresso nel gruppo stesso, o successivamente, ai limiti e alle condizioni al riporto di cui agli articoli 84, 172, 173 e 176 del Tuir; l'omologazione può avvenire anche a seguito di interpellato disapplicativo;

- 2 con le seconde, quelle «proprie» di ogni singola società e da gestire e utilizzare all'interno della stessa singola società.

In sintesi, l'identificazione dei casi in cui il riporto delle perdite fiscali non è subordinato alle condizioni e ai limiti previsti dalle attuali norme (test di vitalità, versamenti ultimi 24 mesi, patrimonio netto contabile o economico) presuppone l'individuazione:

- del momento di ingresso nel gruppo delle società partecipanti all'operazione;

- del periodo d'imposta in cui le perdite fiscali sono state conseguite.

Ai fini di semplificazione, ci si chiede ancora se non sarebbe stato meglio limitare il riporto delle perdite solo nel caso in cui cambi l'azionista di controllo «ultimo», come suggerito da Assonime (audizione del 5 novembre 2024).

Oltre ai temi sul consolidato fiscale (si veda l'altro articolo), vale la pena riepilogare alcune altre considerazioni di dettaglio:

- 1 la normativa interessa gli assets fiscali in presenza di varie operazioni straordinarie: cambio di controllo e di oggetto sociale, fusione, scissione e conferimenti di aziende;
- 2 il gruppo viene individuato in

base al solo controllo di diritto (diretto ed indiretto) in base all'articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile, con esclusione del controllo per influenza dominante;

- 3 sarà necessario vagliare con attenzione l'entrata e l'uscita di società dal consolidato fiscale con evidenziazione dei relativi asset fiscali; anche il contratto di consolidamento dovrà prendersi cura di tale aspetto;

- 4 l'anzianità di partecipazione al gruppo si ha da quando i soggetti coinvolti nell'operazione appartengono al gruppo, come sopra identificato; occorre prestare attenzione ai casi in cui tale ingresso sia avvenuto in periodi diversi. Ad ogni buon conto, ad esempio, se una partecipazione di collegamento si trasforma per qualsiasi motivo in una di controllo, l'anzianità decorrerà da questo ultimo momento;

- 5 necessità di effettuare in più occasioni i test di vitalità, dei versamenti degli ultimi 24 mesi e del patrimonio netto (contabile o economico) previsti per omologare le perdite, in caso di operazioni effettuate in anni diversi e riferite a società entrate nel gruppo societario in momenti diversi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA